

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1406

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CATTANI, FERRI, AICARDI, ANGELINO PAOLO, AVOLIO, CACCIATORE,
CURTI IVANO, GIOLITTI, GUADALUPI, LENOCI, PIERACCINI, VALORI,
ZAPPA, DE LAURO MATERA ANNA, BOGONI**

Presentata il 5 luglio 1959

Ammasso del vino

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dell'agricoltura è autorizzato per l'anno in corso ad ammassare 2 milioni di ettolitri di vino di gradazione alcolica non superiore ai 10 gradi. Per le zone del Mezzogiorno e delle Isole la gradazione non potrà superare i 12 gradi.

ART. 2.

L'ammasso del vino di cui all'articolo 1, può essere effettuato presso i magazzini delle Cantine sociali degli enopoli, dei Consorzi agrari e della Federconsorzi. Nelle province ove non esistono magazzini con sufficiente capienza per ammassare il quantitativo di vino che sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura sentita un'apposita Commissione di cui al successivo articolo, si procederà mediante l'ammasso fiduciario presso le cantine dei produttori.

ART. 3.

Il prezzo del vino ammassato ai sensi della presente legge è fissato in lire 500 a grado.

Entro 10 giorni dalle operazioni d'ammasso, al produttore deve essere corrisposto un anticipo pari all'80 per cento dell'importo complessivo dovuto.

ART. 4.

È costituita una Commissione nazionale per l'ammasso del vino. La Commissione è nominata dal Ministero dell'agricoltura ed è composta di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, di un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni nazionali di produttori e di un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative e mutue e di un rappresentante della Confederazione italiana delle cooperative.

ART. 5.

Su proposta del Ministro dell'agricoltura, entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno emanate, con apposito regolamento, le norme per l'applicazione.

ART. 6.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal capitolo numero 380 dello stato di previsione del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60.

ART. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.